

# ***Disegno di Legge di bilancio 2026***

***Dal credito d'imposta al nuovo iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi***

***Prof. Avv. Gianfranco Ferranti***

*Macerata 15 novembre 2025*

# **IL SUPERAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E 5.0**

# IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

**Alla fine del 2025** è prevista la **scadenza** dei seguenti **incentivi fiscali** per gli investimenti produttivi delle imprese: i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi ai Piani **“Transizione 4.0.”** e **“Transizione 5.0.”** e alla ZES unica Mezzogiorno e l'**IRES** **“premiale”**.

Nel **disegno di Legge di bilancio per il 2026** è stabilita:

- la **proroga fino al 2028** dei **crediti d'imposta** relativi alla **ZES unica** di cui all'art. 16 del D.L. n. 124/2023 convertito dalla legge n. 162/2023, e alle **zone logistiche semplificate** di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024;
- l'introduzione del **nuovo iper-ammortamento** riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- l'introduzione di un **nuovo credito d'imposta per le imprese agricole** (operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura) che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “4.0.”.

# IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

**Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, introdotto dalla Legge n. 160/2019 (e oggetto di successive proroghe e modifiche del suo meccanismo applicativo) **aveva sostituito** le previgenti misure del c.d. **super-ammortamento e iper-ammortamento**.

Successivamente l'art. 38 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, aveva introdotto il **credito d'imposta c.d. “Transizione 5.0.”**, diretto a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica e **inserito nei progetti previsti dal PNRR e da quello “REPowerEU”**. La sua disciplina era stata poi modificata dalla Legge n. 207/2024, incrementando la maggiorazione della base di calcolo del credito d'imposta relativo ai moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE e prevedendone la cumulabilità con i crediti d'imposta relativi alla ZES unica e alle zone logistiche semplificate. Le **modalità** per la fruizione dell'agevolazione sono, però, risultate assai **complesse**, anche perché **l'Unione Europea ha imposto regole molto rigide** in merito alla tempistica per la realizzazione dei progetti di investimento (da ultimare entro il 31 dicembre 2025) e agli specifici obblighi documentali richiesti.

## IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Il **superamento** dei detti **crediti d'imposta** sta ponendo alcune problematiche che, come annunciato dal MIMIT, saranno oggetto di confronto tra lo stesso e il mondo imprenditoriale il 18 novembre 2025.

Il **Decreto direttoriale MIMIT del 7 novembre 2025** ha comunicato l'**esaurimento** delle **risorse** destinate al **Piano Transizione 5.0** con effetti immediati sulla prenotazione del credito d'imposta. Le **risorse** ancora **disponibili** (poco prima il GSE aveva evidenziato oltre 3,7 miliardi di euro di fondi disponibili per investimenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025) sono state **azzerate** in considerazione delle criticità operative segnalate dallo stesso mondo imprenditoriale, **rimodulando** l'**investimento** 15 “Transizione 5.0” della Missione 7 del PNRR da 6,3 a 2,5 miliardi di euro (cfr. la proposta di revisione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea ECOFIN del 12 novembre 2024 - ST 15183 2024-, in fase di approvazione in sede europea, «cristallizzata» a oggi nella COM (2025) 675 *final* del 4 novembre 2025).

# IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Per le comunicazioni preventive inviate dal 7 novembre è stata prevista nel decreto la produzione di una ricevuta dal GSE di indisponibilità delle risorse e l'inserimento in lista di attesa secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Il MIMIT ha, però, comunicato sul proprio sito che:

- per il **Piano Transizione 5.0.**, «nuove prenotazioni sono ancora possibili fino al 31 dicembre 2025: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse»;
- per la **misura Transizione 4.0.**, all'11 novembre 2025 risultano **esaurite le risorse disponibili perché** «negli ultimi giorni si era ... registrata una **forte accelerazione nelle prenotazioni** alla misura, **conseguente all'annuncio dell'esaurimento** dei fondi destinati a **Transizione 5.0.** dovuto all'elevata adesione da parte delle imprese».

Nel disegno di Legge di bilancio per il 2026 si è, pertanto, deciso di abbandonare tali meccanismi agevolativi e di sostituirli, come detto, con un **nuovo “iper-ammortamento”**, che **si differenzia dai precedenti crediti d’imposta** per i seguenti aspetti:

# IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- **non può essere fruito dalle imprese** che non determinano il proprio reddito in modo analitico, quali quelle **in regime forfettario** e le imprese **agricole** che determinano il reddito su base catastale (per le quali è stato, per tale motivo, introdotto un nuovo credito d'imposta). Il nuovo incentivo è **finanziato con risorse nazionali** ed è stato, quindi, **possibile evitare i vincoli ambientali** *Dnsh* (*Do Not Significant Harm*: non arrecare un danno significativo) che hanno limitato in precedenza l'accesso a **settori “energivori”** quali quelli della siderurgia, delle vetrerie, dei cementifici e delle cartiere;
- **la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** dei beni riguarda **solo le imposte sui redditi** e non produce effetti ai fini dell'IRAP e comporta un **risparmio d'imposta** soprattutto **per le imprese che dichiarano un reddito** che può essere ridotto da tale maggiorazione mentre in caso di **perdita** ai fini fiscali la stessa sarà incrementata e **riportata a nuovo**, differendo nel tempo il risparmio d'imposta;

## IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- viene **distribuito nell'arco dei periodi d'imposta nei quali avviene la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*** mentre il credito d'imposta era utilizzabile in compensazione mediante il mod. F24 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dell'avvenuta interconnessione (e in tre anni, salvo casi particolari). Pertanto, l'iper-ammortamento è equiparabile, ai fini Eurostat, ai crediti "non payable" - ovvero non rimborsabili o a fondo perduto – che sono registrati, **ai fini del bilancio statale, in diminuzione del gettito fiscale negli anni di effettiva fruizione dell'agevolazione**; i precedenti crediti d'imposta erano, invece, contabilizzati, in base al criterio di competenza, quali maggiori spese nell'anno successivo all'effettuazione dell'investimento, il che comportava un maggior aggravio per il detto bilancio;

# IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- si applica **anche** in caso di acquisizione di **beni immateriali “4.0”** mentre il precedente credito d’imposta non spettava per gli investimenti relativi a tali beni effettuati nel 2025, tranne il caso di quelli per i quali era stata effettuata la “prenotazione” nel 2024 e operati entro il 30 giugno 2025.

Gli **investimenti** agevolati con l’iper-ammortamento devono essere **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato** ed **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel **question time** alla Camera **del 12 novembre**, il Ministro Urso ha annunciato l’impegno col Ministro Giorgetti ad assicurare la **proroga** della misura anche nel successivo biennio.

## IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

**L'iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per i beni materiali “4.0”, che possono essere effettuati entro il “termine lungo” del **30 giugno 2026**, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.**

Si ritiene che sia possibile fruire del nuovo incentivo anche qualora l'impresa, pur avendo effettuato la “prenotazione”, venga esclusa dalla possibilità di beneficiare del credito d'imposta a causa del superamento del tetto di spesa di 2,2 miliardi.

Per determinare il **momento di effettuazione degli investimenti** vanno sempre applicate, indipendentemente dal regime contabile adottato, le **regole generali della competenza** previste dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, anche per le imprese che applicano il principio di derivazione rafforzata e per quelle in contabilità semplificata.

## IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Per individuare il **periodo d'imposta** nel quale può essere concretamente **fruita l'agevolazione** va fatto riferimento al **momento in cui avviene la «interconnessione»**, cioè il «collegamento» del bene agevolato con il sistema software aziendale, che può verificarsi anche in un periodo d'imposta successivo a quello nel quale è effettuato l'investimento se il «ritardo» dipende da elementi oggettivi non dipendenti dalla volontà dell'impresa (risposta a interpello n. 394/2021).

L'iper-ammortamento è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che** non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e **non** porti al **superamento del costo sostenuto**. Ciò salvo che le altre misure di favore non dispongano diversamente ai loro fini.

E' stato normativamente precisato che il **costo** del bene **agevolato** va assunto **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili (superamento circolare n. 4/E/2017 e in linea con la FAQ n. 8.6 del 21.2.2025 di MIMIT e GSE).

## IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

E' stato osservato che l'iper-ammortamento consentirà di ottenere un **risparmio fiscale maggiore di quello** finora ottenuto con il credito d'imposta **"Transizione 4.0"**, che nell'ultimo triennio 2023-2025 "ha garantito un beneficio del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e del 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Seppur con un meccanismo di fruizione completamente diverso, il 'nuovo' iper-ammortamento consentirà di ottenere, per gli stessi scaglioni, un beneficio che si assesta, rispettivamente, su 43,20%, 24% e 12% del costo sostenuto dalle imprese per l'acquisto dei beni agevolati.

Anche confrontando il 'nuovo' iper-ammortamento con quello "vecchio" l'incentivo per il 2026 sarà più vantaggioso di quello vigente nel biennio 2017 e 2018 e sostanzialmente il linea con quello vigente nel 2018.

Più complicato, invece, confrontare i benefici oggi garantiti dal credito d'imposta Transizione 5.0 con l'iper-ammortamento *green*", anche perché non c'è perfetta sovrapposizione tra i beni agevolati.

# **IL NUOVO IPER-AMMORTAMENTO L'AMBITO SOGGETTIVO**

## I SOGGETTI INTERESSATI

Possono fruire dell'iper-ammortamento **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato** - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti -, **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore** economico di appartenenza e dalla **dimensione**. Non rileva, inoltre, il **regime contabile** - ordinario o semplificato - adottato.

Possono, pertanto, fruire della misura agevolativa le imprese individuali, le società commerciali di persone e quelle di capitali, gli enti - commerciali e non - nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono comprese le singole **imprese che aderiscono** al "contratto di rete", qualora si configuri come "**rete-contratto**", cioè priva di autonoma soggettività giuridica e capacità tributaria **nonché la "rete-soggetto"**, cioè dotata di un fondo patrimoniale comune e il cui contratto sia stato iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione gli **esercenti arti e professioni** nonché, come già evidenziato in precedenza, le **imprese in regime forfettario e quelle agricole che determinano il reddito su base catastale**.

## I SOGGETTI INTERESSATI

**Possono fruire dell'agevolazione anche:**

- **le imprese marittime** che, pur rientrando nel regime della **tonnage tax**, esercitano altre attività diverse da quelle agevolate, relativamente ai componenti negativi relativi a tali attività, deducibili in via analitica;
- **l'affittuario o l'usufruttuario** sul quale contrattualmente incombe l'onere del mantenimento dell'efficienza degli impianti e degli altri beni strumentali che fanno parte del compendio oggetto del contratto di affitto o usufrutto **di azienda** e, quindi, anche della loro sostituzione e implementazione. Le parti del contratto potrebbero pattuire un diverso regime per i beni immessi successivamente nell'azienda dal conduttore, nel qual caso sarebbe quest'ultimo il soggetto che può effettuare l'ammortamento fiscale;
- **le società di comodo**. In tal caso la maggiorazione del costo non rileva ai fini del test di operatività, non modificandosi il costo dei beni.

## I SOGGETTI INTERESSATI

Sono **escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale** prevista dal r.d. n. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (cioè le procedure concorsuali **con finalità liquidatorie**, escluse quelle finalizzate al risanamento, quali gli accordi per la ristrutturazione del debito: cfr. risposta a interpello n. 719/2021).

Sono inoltre **escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## I SOGGETTI INTERESSATI

Per queste ultime imprese l'esclusione soggettiva deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

# **IL NUOVO IPER-AMMORTAMENTO L'AMBITO OGGETTIVO E IL MECCANISMO APPLICATIVO**

## I BENI INTERESSATI

La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* è riconosciuta, in base al disposto del comma 3 dell'art. 94, per gli **investimenti in:**

- a) **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D. Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento alla «fonte solare», sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro Enea (consultabile al link <https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/>).

## IL MECCANISMO APPLICATIVO

Il **costo** di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura :

- del **180 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del **100 per cento** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del **50 per cento** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

In presenza di **investimenti c.d. green**, finalizzati alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

- **220 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **140 per cento** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **90 per cento** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

## IL MECCANISMO APPLICATIVO

La **riduzione dei consumi energetici si considera** - come precisato nel comma 6 - in ogni caso **conseguita** nei casi di:

- a) **investimenti in beni di cui all'allegato A** annesso alla legge n. 232/2016, effettuati **in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;
- b) **progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC** (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;
- c) **investimenti in impianti con i già menzionati moduli fotovoltaici** di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), del D.L. n. 181/2023.

## IL MECCANISMO APPLICATIVO

E' rilevante la **semplificazione** operata per "l'iper-ammortamento *green*" mediante la previsione della **applicazione "automatica"** della maggiorazione nei detti **casi di sostituzione dei beni** integralmente **ammortizzati da almeno due anni** rispetto a quanto previsto per il "Piano transizione 5.0", in relazione al quale occorreva attestare in modo più rigoroso e documentato il miglioramento energetico.

Con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, saranno stabilite le **modalità attuative** della disciplina con riguardo:

- a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica;
- b) al costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo;
- c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

## IL MECCANISMO APPLICATIVO

E' stato previsto il «**meccanismo di *recapture***» se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene agevolato o se lo stesso è destinato a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Il "periodo di sorveglianza" coincide, quindi, con quello di fruizione dell'ammortamento o della deduzione dei canoni di *leasing*.

In questi casi **non viene meno la fruizione delle residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate, **a condizione che**, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, **l'impresa sostituisca il bene originario con un bene** materiale strumentale nuovo **avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## IL MECCANISMO APPLICATIVO

Il recupero dell'iper-ammortamento avviene attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verificano le dette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi**.

L'importo della detta variazione è costituito dalla somma delle maggiorazioni delle quote dedotte, a titolo di iper-ammortamento, negli anni precedenti. Si ritiene che non sia possibile dedurre la maggiorazione relativa all'anno nel corso del quale avviene la delocalizzazione.

Nelle risposte a interpello nn. 317 e 532 del 2022, sono state **equiparate alla cessione** a titolo oneroso sia la **rottamazione** del bene agevolato che la sua **eliminazione dal processo produttivo**.